



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

(Segreteria Penale tel. 06.68832261 - fax 06.68897074
Ufficio Esecuzioni dalle h. 14.00 alle 18.00 tel. 06.68832847 - fax 06.68832852 - 2854)

N. 37/2015/626 P.G.
N. 32598/2014 R.G. CASS.

ORDINE DI CESSAZIONE DI MISURA CAUTELARE

Art. 626 c.p.p.

IL PROCURATORE GENERALE

Letto il dispositivo della sentenza emessa dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione in data 27.3.2015, con la quale sono stati decisi i ricorsi proposti da KNOX Amanda Marie, nata a Seattle (Stati Uniti d'America) il 9.7.1987 e SOLLECITO Raffaele, nato a Bari il 26.3.1984, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze emessa in data 30.1.2014 nell'ambito del procedimento penale n.11/13 R.G. e n. 9066/07 R.G.N.R.;

rilevato che la Corte di cassazione con la citata pronuncia ha disposto quanto segue: *"visto l'art. 620 lett. A) c.p.p.; annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per prescrizione; visti gli artt. 620 lett. L) e 530, comma II c.p.p.; esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al delitto di calunnia, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi A), D) ed E) della rubrica per non avere i ricorrenti commesso il fatto; ridetermina la pena inflitta alla ricorrente Amanda Marie Knox per il delitto di calunnia in anni tre di reclusione"*;

letto in particolare il provvedimento del Presidente titolare della Quinta sezione penale della Corte di cassazione emesso in data 1.4.2015, con il quale, visto l'art. 624 bis c.p.p., si è disposta la cessazione della misura cautelare del divieto di espatrio imposta a Sollecito Raffaele con ordinanza della Corte di assise di appello di Firenze emessa in data 30.1.2014, la quale applicava a Sollecito Raffaele la misura coercitiva del divieto di espatrio e per l'effetto prescriveva all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza la autorizzazione del Giudice che procede, disponendo il ritiro all'imputato del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio;

Visto l'art. 626 c.p.p.

ORDINA

la cessazione della misura cautelare del divieto di espatrio imposta a Sollecito Raffaele, come sopra generalizzato, applicata con ordinanza 30.1.2014 dalla Corte di assise di appello di Firenze, nell'ambito del procedimento penale n.11/13 R.G. e n. 9066/07 R.G.N.R., se non sottoposto alla stessa misura cautelare per altra causa;

DISPONE

darsi immediata comunicazione del presente provvedimento al Questore di Firenze per l'esecuzione, al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze alla Corte di assise di appello di Firenze, per quanto di rispettiva competenza.

Roma, 2.4.2015



**Il S. Procuratore Generale
Roberto ANIELLO**



RASMESO A:

-) Questore Firenze FAX N. 055-4977267/616
-) P.G. c/o Corte app. Firenze FAX N. 055.7995833
-) Corte assise appello Firenze FAX N. 055.7995304